

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 43 del 06/07/2015

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 06 - sei - del mese luglio alle ore 08:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	-
MARCHETTI ALESSIA	Consigliere	*
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	*
ROSSI PAOLO	Consigliere	*
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	-
BERTI FABIO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Nardi Giulio**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA

la discussione sul Bilancio 2015 ed argomenti correlati, sviluppatasi in forma unificata dal punto n. 5 al punto n. 12 dell'ordine del giorno, come emerge dalla propria precedente deliberazione n. 38, in data odierna, e tenuto conto altresì che la predetta discussione, risulta acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

VISTA

la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare la Parte 3 contenente la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO

che il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO

che l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

ATTESO

che il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";

ATTESO

che il comma 677, nel testo risultante dalle modifiche recate dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, dispone: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stesi anni 2014 e 2015, nella determinazione*

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

ATTESO

che il comma 678 dispone: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;

ATTESO

che il comma 682 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

VISTO

l'art 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che “ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Cortona:

- manutenzione strade;
- illuminazione pubblica;
- verde pubblico;
- anagrafe ed elettorale;
- polizia municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della strada);
- trasporti pubblici
- manutenzione e gestione stabili

Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

VISTO

l'art. 8 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "ai sensi del punto 1, lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in riferimento alla consistenza del nucleo familiare”;

DATO ATTO

che sulla base dei costi storici e dello schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2014 in fase di

predisposizione i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) possono essere individuati nel seguente modo:

Servizio	Costo
Manutenzione strade	euro 740.535,00
Illuminazione pubblica	euro 559.070,00
Verde pubblico	euro 107.956,00
Anagrafe ed elettorale	euro 151.060,00
Polizia municipale	euro 711.241,00
Trasporti pubblici	euro 30.000,00
Manutenzione e gestione stabili	euro 1.094.639,00
Totale	euro 3.394.501,00

DATO ATTO

che per garantire un gettito a titolo di TASI per l'anno 2015, adeguato con gli obiettivi dello schema di bilancio in fase di predisposizione, e tenuto conto di quanto sopra detto, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

- 2,5 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;

b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– 0,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

RITENUTO

di prevedere una detrazione per l'abitazione principale pari ad euro 80,00 maggiorata di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la suddetta detrazione è applicabile solo nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze inferiore ad euro 500,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

RITENUTO

che l'applicazione della suddetta detrazione determina un carico tributario minore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate da bassi livelli di rendita catastale che a loro volta identificano, in linea di massima, una minore capacità contributiva della famiglia;

PRESO ATTO

che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2015 è stimato nella misura di € 1.180.000,00 e pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili per l'anno 2015 pari ad € 3.394.501,00 alla cui copertura è destinata la TASI;

VISTO

Il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale si rinvia alle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare quelle intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta.

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.9.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

CONSIDERATO

che allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'amministrazione comunale di Cortona, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio è necessario confermare per l'anno 2015 le aliquote deliberate per l'anno 2014;

ATTESO

che nel comune di Cortona, avendo la classificazione ISTAT come "parzialmente montano", così come previsto dal D.L. 4/2015 i terreni agricoli diventano imponibili IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014 salvo quelli "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/2001, iscritti nella previdenza agricola" per i quali permane l'esenzione;

CONSIDERATO

che per la suddetta fattispecie impositiva dei terreni agricoli appare opportuno fissare l'aliquota nel 7,6% per mille che corrisponde a quella utilizzata dallo Stato per il calcolo del taglio di trasferimenti;

VISTA

la modifica regolamentare intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta attraverso la quale è stato introdotto il comma 5 all'art. 2 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" con il seguente testo: *"Nel caso in cui una medesima particella di terreno ricada in parte come "area edificabile" ed in parte come "terreno agricolo" si ritiene dovuta dal contribuente la sola IMU maggiore fra quella calcolata come "terreno agricolo" sull'intera particella e quella calcolata come "area edificabile" nella parte edificabile della particella"*;

VISTO

il D.M. del 13 maggio 2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, che ha differito al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

ATTESO

Che è necessario trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e di adempiere alle altre prescrizioni normative;

ACQUISITO

altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO

il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, come risulta dall'allegato "A" , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Meoni, Berti, Manfreda, Rossi e Scorcucchi), espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nonché le aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2015 nelle misure stabilite nella tabella che segue:

Nr. fattispecie	IMU	TASI	Descrizione fattispecie
1	-	2,5 mille	per a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. - detrazione per tutte le abitazioni e loro pertinenze di cui alle lettere a), b), c) d) ed e): euro 80,00 maggiorata di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la suddetta detrazione è applicabile solo nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze inferiore ad euro 500,00; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità

				immobiliare è abitazione principale;
2	-	2,5 mille	per	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3	6,0 mille	per 0,0 mille	per	abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; detrazione per abitazione principale: misura fissata dalla normativa vigente (art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011);
4	8,8 mille	per 0,0 mille	per	abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)
5	9,9 mille	per 0,0 mille	per	abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l'anno
6	10,6 mille	per 0,0 mille	per	tutte le abitazioni (categoria catastale A salvo A/10) e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate ai numeri 4 e 5
7	10,6 mille	per 0,0 mille	per	Unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7
8	7,6 mille	per -		Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/2001 iscritti nella previdenza agricola
9	Esenti	per -		Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/2001 iscritti nella previdenza agricola
10	9,9 mille	per 0,0 mille	per	Aree fabbricabili
11	-	per 0,0 mille	per	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura
12	9,9 mille	per 0,0 mille	per	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti

3) di dare atto che con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta è stato introdotto il comma 5 all'art. 2 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" il quale dispone che "Nel caso in cui una medesima particella di terreno ricada in parte come "area edificabile" ed in parte come "terreno agricolo" si ritiene dovuta dal contribuente la

sola IMU maggiore fra quella calcolata come “terreno agricolo” sull’intera particella e quella calcolata come “area edificabile” nella parte edificabile della particella”;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e che verrà adempiuto alle altre prescrizioni normative;

5) di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Meoni, Berti, Manfreda, Rossi e Scorcucchi), espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale
Dott. Nardi Giulio**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**